

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO

SETTORE DI APPRENDIMENTO: PRIMARIA E SECONDARIA I^ GRADO

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PERIODICA e FINALE

- a) CRITERI DI AMMISSIONE (del. n. 57 C.D. del 17 aprile 2018)**
- b) CRITERI DI AMMISSIONE ESAME DI STATO (del. n. 57 C.D. del 17 aprile 2018)**

Riporto il contenuto della delibera in modo che sia semplice dedurre la scheda corrispondente

Visto il DLgs 62/2017, in particolare l'art. 6 "Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo",

Visto il DM 741/2017, in particolare l'art. 2 "Ammissione all'esame dei candidati interni",

Tenuto conto dei documenti elaborati e proposti nell'unità formativa "con la scuola competente", revisionati e proposti dal Dipartimento Verticale n. 3 nella seduta del 7 marzo 2018,

Visto la delibera n. 19 del Collegio Docenti del 14.11.2017 avente oggetto- Il D.l.vo n. 62/2017 ed i DD.MM. 741 e 742 – rimodulazione del PTOF 16-19 dell'IC Assisi3-;

Visto la delibera n. 49 del Collegio Docenti del 19.12.2017 avente oggetto-la valutazione del comportamento-;

Visto la delibera n. 50 del Collegio Docenti del 19.12.2017 avente oggetto-a) il ruolo dei docenti nel processo valutativo e b) la valutazione delle attività di arricchimento e ampliamento del piano dell'offerta formativa-; a maggioranza,

DELIBERA N.57

A) Ruolo dei docenti nel processo valutativo (cfr. delibera n. 50 del Collegio Docenti del 19.12.2017):

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe (comma 3).

I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni/e i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione degli alunni/e che si avvalgono dei suddetti insegnamenti (art. 2 comma 3 D.l.vo 62).

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno (art. 2 comma 3 D.l.vo 62).

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente (art. 2 comma 6 D.l.vo 62).

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo (art. 2 comma 2 DM 741).

Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (art. 2 comma 3 DM 741).

B) Alunni/e e il processo valutativo:

SETTORE PRIMARIA

In sede di scrutinio finale, le alunne e gli alunni della SCUOLA PRIMARIA saranno ammessi/e alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Nel caso in cui le valutazioni finali delle alunne e degli alunni della scuola primaria indicheranno livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiverà specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, così come indicato nel **Piano annuale delle strategie di miglioramento**, adottato dalla scuola e coerentemente con quanto richiesto dal D.lgs 62/2017, art. 2-c. 2.

I docenti contitolari della classe, in coerenza con quanto sintetizzato nella tabella a seguire, consegneranno all'alunno/a, con allegata informativa alla famiglia, **un piano di lavoro di recupero o consolidamento estivo**, in relazione alla tipologia del livello di apprendimento rilevato e al corrispondente obiettivo minimo.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO	TIPOLOGIA OBIETTIVO	VALUTAZIONE SCRUTINIO FINALE	RECUPERO/ CONSOLIDAMENTO
In via di prima acquisizione	Obiettivo minimo da raggiungere	5	PIANO DI LAVORO DI RECUPERO ESTIVO
Parzialmente raggiunti	Obiettivo minimo raggiunto e da consolidare	6	PIANO DI LAVORO DI CONSOLIDAMENTO ESTIVO

Il Collegio docenti definisce annualmente le modalità con cui procedere in avvio di a.s. alla verifica delle attività svolte dagli studenti in relazione al piano di lavoro di recupero/consolidamento estivo. La valutazione delle attività è parte integrante del percorso di valutazione degli esiti del primo periodo.

I docenti delle classi della scuola primaria in sede di scrutinio finale, con decisione assunta all'unanimità, potranno non ammettere l'alunna/o alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, che gli/le impediscono di proseguire proficuamente il percorso di studi nell'anno successivo, con forte pregiudiziale rispetto anche ad un adeguato sviluppo degli apprendimenti previsti nel settore della primaria.

SETTORE SECONDARIA I GRADO

a) In sede di scrutinio finale l'alunno/a frequentante la prima o seconda classe della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO sarà ammesso/a alla classe successiva in presenza dei seguenti requisiti:

-aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;

-non essere incorso/a nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n. 249.

b) In sede di scrutinio finale l'alunno/a frequentante la prima o seconda classe della scuola secondaria di primo grado NON sarà ammesso/a alla classe successiva in presenza dei seguenti requisiti:

-non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

-essere incorso/a nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n. 249.

-aver riportato una valutazione **di 4/10 in 3 discipline curricolari**;

-aver riportato una valutazione **di 4/10 in 2 discipline curricolari e di 5/10 in 2 discipline curricolari**;

-aver riportato una valutazione **di 4/10 in 1 disciplina curricolare e di 5/10 in 4 discipline curricolari**

-aver riportato una valutazione **di 5/10 in 5 discipline curricolari**.

Nel caso in cui le valutazioni finali delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado indicheranno livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiverà specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, così come indicato nel **Piano annuale delle strategie di miglioramento**, adottato dalla scuola e coerentemente con quanto richiesto dal D.lgs 62/2017, art. 2-c. 2

I docenti del Consiglio di classe, in coerenza con quanto sintetizzato nella tabella a seguire, consegneranno all'alunno/a, con allegata informativa alla famiglia, un piano di lavoro di recupero o consolidamento estivo, in relazione alla tipologia del livello di apprendimento rilevato e al corrispondente obiettivo minimo.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO	TIPOLOGIA OBIETTIVO	VALUTAZIONE SCRUTINIO FINALE	RECUPERO/ CONSOLIDAMENTO
In via di prima acquisizione	Obiettivo minimo da raggiungere	4 o 5	PIANO DI LAVORO DI RECUPERO ESTIVO
Parzialmente raggiunti	Obiettivo minimo raggiunto e da consolidare	6	PIANO DI LAVORO DI CONSOLIDAMENTO ESTIVO

Il Collegio docenti definisce annualmente le modalità con cui procedere in avvio di a.s. alla verifica delle attività svolte dagli studenti in relazione al piano di lavoro di recupero/consolidamento estivo. La valutazione delle attività è parte integrante del percorso di valutazione degli esiti del primo periodo.

Nella deliberazione il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, sarà espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751. Il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diverrà un giudizio motivato iscritto a verbale.

Dividere in due sottosezioni

AMMISSIONE ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale l'alunno/a frequentante la classe terza della scuola secondaria di primo grado sarà ammesso/a all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti (**condizione necessaria ma non sufficiente**):

- *Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;*
- *non essere incorso/a nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;*
- *aver partecipato alle Prove Nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi per l'anno scolastico corrente (D.M. 741/2017).*

In sede di scrutinio finale l'alunno/a frequentante la classe terza della scuola secondaria di primo grado NON sarà ammesso/a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- *Non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;*
- *essere incorso/a nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;*
- *non aver partecipato alle Prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi;*
- *aver riportato una valutazione **di 4/10 in 3 discipline curricolari**;*
- *aver riportato una valutazione **di 4/10 in 2 discipline curricolari e di 5/10 in 2 discipline curricolari**;*
- *aver riportato una valutazione di **4/10 in 1 disciplina curricolare e di 5/10 in 4 discipline curricolari***
- *aver riportato una valutazione di 5/10 in 5 discipline.*

Il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diverrà un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuirà alle alunne e agli alunni ammessi/e. all'Esame di Stato un **voto di ammissione** espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi, determinato sulla base dei seguenti **indicatori**:

- *Media aritmetica finale 3[^] anno (**M3**) degli insegnamenti con esclusione di comportamento, IRC/AAIRC, attività extracurricolari,*
- *Media aritmetica finale 1[^](**M1**) e 2[^](**M2**) anno degli insegnamenti con esclusione di comportamento, IRC/AAIRC, attività extracurricolari,*

Assegnazione Bonus attribuibile solo in assenza di sanzioni disciplinari irrogate nel triennio:

*Media della valutazione del Comportamento nei 3 anni se $\geq 9-10/10$ (livello A) bonus applicabile 0,20 (**B1**),*

*Media della valutazione di strumento nei 3 anni se $\geq 9-10/10$ bonus applicabile 0,30 (**B2**).*

Il Bonus è attribuibile solo nei casi in cui gli/le studenti/esse siano ammessi/e senza valutazioni inferiori a 6/10 in tutte le discipline oggetto di valutazione.

Formulazione del voto di ammissione:

Gli indicatori determinano il voto finale sulla base del seguente algoritmo ove le medie M3, M2, M1 sono calcolate con due decimali:

Caso 1 alunni che non possono accedere al bonus

$$\text{Voto di ammissione} = [M3+(M1+M2)/2]/2$$

i bonus possono essere attribuiti solo in relazione al raggiungimento dei requisiti previsti e dell'assenza di valutazioni inferiori a 6/10, il Voto di ammissione finale è determinato con l'applicazione del criterio di approssimazione per eccesso $\geq 0,50$.

Caso 2 alunni che possono accedere ai bonus che non frequentano l'indirizzo musicale

$$\text{Voto di ammissione} = [M3+(M1+M2)/2]/2+0,20$$

i bonus possono essere attribuiti solo in relazione al raggiungimento dei rispettivi requisiti e dell'assenza di valutazioni inferiori a 6/10, il Voto di ammissione finale è determinato con l'applicazione del criterio di approssimazione per eccesso $\geq 0,50$.

Caso 3 alunni che possono accedere ai bonus che frequentano l'indirizzo musicale

$$\text{Voto di ammissione} = [M3+(M1+M2)/2]/2+0,20+ 0,30$$

i bonus possono essere attribuiti solo in relazione al raggiungimento dei rispettivi requisiti e dell'assenza di valutazioni inferiori a 6/10, il Voto di ammissione finale è determinato con l'applicazione del criterio di approssimazione per eccesso $\geq 0,50$.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, in conformità con il voto di ammissione determinato con i criteri di cui sopra, formulerà il **giudizio di idoneità** tenendo conto:

- dei **processi per lo sviluppo sociale** (atteggiamenti assunti nell'esercizio di cittadinanza attiva),
- dei **processi per lo sviluppo personale** (impegno, partecipazione, autonomia, originalità),
- dei **processi per lo sviluppo e culturale** (padronanza delle conoscenze e abilità) dell'alunno/a,

TABELLA DI CONVERSIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE - GIUDIZIO DI IDONEITA'

GIUDIZIO DI IDONEITA'
VOTO 10/10 L'alunno/a nel corso del triennio ha mantenuto un comportamento corretto e responsabile rispettando pienamente regole e principi per l'esercizio consapevole di cittadinanza attiva; si è impegnato/a costantemente e proficuamente, ed ha partecipato in modo riflessivo, costruttivo e collaborativo alle attività proposte e programmate negli insegnamenti previsti dai curricula disciplinari e progettuali. Relativamente alle competenze programmate, manifesta completa autonomia e originalità, ottima consapevolezza e padronanza delle conoscenze e abilità connesse, produttiva integrazione dei diversi saperi.
VOTO 9/10 L'alunno/a nel corso del triennio ha mantenuto un comportamento responsabile, rispettando pienamente i principi di cittadinanza attiva. Si è impegnato/a proficuamente, ed ha partecipato in modo riflessivo e costruttivo alle attività proposte. Manifesta ottima padronanza delle conoscenze e abilità relative alle competenze.
VOTO 8/10 L'alunno/a nel corso del triennio ha mantenuto un comportamento corretto, rispettando complessivamente i principi di cittadinanza attiva. Si è impegnato/a costantemente ed ha partecipato in modo proficuo e collaborativo alle attività proposte. Manifesta una padronanza più che buona delle conoscenze e abilità relative alle competenze programmate.
VOTO 7/10 L'alunno/a nel corso del triennio ha mantenuto un comportamento corretto, rispettando adeguatamente i principi di cittadinanza attiva. Si è impegnato/a regolarmente ed ha partecipato in modo proficuo alle attività proposte. Manifesta una discreta padronanza delle conoscenze e abilità relative alle competenze programmate.
VOTO 6/10 L'alunno/a nel corso del triennio ha migliorato il comportamento, rispettando i principi di cittadinanza attiva. Si è impegnato/a sufficientemente nelle attività proposte. Manifesta una sufficiente

padronanza delle conoscenze e abilità relative alle competenze programmate.

VOTO 5/10 L'alunno/a nel corso del triennio ha cercato di assumere un comportamento corretto e di rispettare i principi di cittadinanza attiva. Si è impegnato/a saltuariamente e sollecitato/a ha cercato di partecipare alle attività proposte. Manifesta parziale padronanza delle conoscenze e abilità relative alle competenze programmate.

Il voto di ammissione concorrerà alla determinazione del voto finale d'esame.

CANDIDATI PRIVATISTI (estratto da normativa vigente)

Saranno ammessi a sostenere l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Saranno inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presenteranno domanda al Dirigente, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti dovranno presentare domanda entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie si farà divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso il nostro istituto.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti parteciperanno alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso la nostra istituzione.

L'istituto, sulla base delle domande pervenute, comunicherà all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.